

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(redatto ai sensi dell'art.2505-quater del C.C.)

della società:

CASTELLO DI VIANO SOCIETA' AGRICOLA

SEDE IN VIA CASTELLO N. 9

42030 VIANO (RE)

Capitale sociale Euro 1.000,00 i.v.

C.F. - P.Iva - Registro imprese 02244020356

REA RE-264345

PREMESSE

CORTI VITTORIO, nato a Reggio nell'Emilia il 23 settembre 1971, residente in Scandiano (RE) Piazza Spallanzani n. 3, codice fiscale CRT VTR 71P23 H223J e RONZONI MARIA EUROSIA, nata a Portoferraio (LI) il 18 ottobre 1938, residente in Scandiano (RE) Piazza Spallanzani n. 3, codice fiscale RNZ MRS 38R58 G912G, sono gli unici soci ed amministratori della società semplice "CASTELLO di VIANO Società Agricola" con sede in Viano (RE) alla Via Castello n. 9, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02244020356, R.E.A. n. 264345, di seguito anche denominata "società incorporante" o "incorporante" e della società semplice "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA" con sede in Viano (RE) alla Via Castello n. 9, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), codice fiscale, partita

I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02590770356, R.E.A. n. 295697 di seguito anche denominata "società incorporanda" o "incorporanda" o "incorporata" ed intendono procedere alla fusione per incorporazione della società "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA" nella società "CASTELLO di VIANO Società Agricola".

Il capitale sociale delle due società è ripartito tra i soci nelle medesime quote e precisamente:

-Vittorio Corti ha una quota di partecipazione del capitale sociale di euro 900,00 (novecento virgola zero zero), corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'intero, sia nella società incorporante sia nella società incorporata;

-Maria Eurosia RONZONI ha una quota di partecipazione al capitale sociale di euro 100,00 (cento virgola zero zero), corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'intero, sia nella società incorporante sia nella società incorporata;

Considerato che:

- trattandosi di una fusione per incorporazione tra società aventi gli stessi soci, titolari delle medesime quote di capitale sociale, il progetto di fusione viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (relativi all'indicazione nel progetto di fusione: del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote

partecipano agli utili);

- i soci della società incorporante sono gli stessi soci della società incorporata i quali detengono, in eguale misura, tutte le quote di partecipazione di "CASTELLO di VIANO Società Agricola" rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale di questa ultima;

- non si darà luogo ad aumento del capitale sociale da parte della società incorporante, quindi, non vi saranno attribuzioni di quote in concambio, limitandosi la società incorporante ad annullare il valore delle quote della società incorporata corrispondente all'importo del capitale sociale di questa ultima;

- i patti sociali della società "CASTELLO DI VIANO Società Agricola" vengono modificati solo per adeguarli alle norme vigenti, e nella loro versione aggiornata si allegano al presente progetto sotto la lettera "A";

- il progetto è redatto sulla base della situazione economico-patrimoniale (nello specifico trattasi di due Società in contabilità semplificata) delle società alla data del 30 Giugno 2023; tutti i soci rinunziano alla redazione delle situazioni patrimoniali aggiornate ai sensi dell'art. 2501-quater comma 3 c.c..;

-ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., col consenso unanime dei soci si rinuncerà al termine minimo di quindici giorni tra la data di iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione e la data fissata per la delibera di fusione;

-la fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese;

-le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale avrà effetto la fusione;

-non vi sono trattamenti riservati a particolari categorie dei soci;

-non vi sono particolari vantaggi a favore di soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;

-le motivazioni economiche che giustificano la deliberanda fusione per incorporazione sono da ricercare nel fatto che la società incorporante avrebbe dovuto ricoprire la figura di società commerciale e la società incorporanda avrebbe dovuto svolgere solamente l'attività immobiliare, ma viste le enormi difficoltà del mercato immobiliare e i costi per la gestione della società incorporanda oltre che l'opportunità di patrimonializzare ulteriormente la società incorporante, gli amministratori hanno deciso di fondere le due società.

La deliberanda fusione pertanto ha lo scopo di razionalizzare e unificare i costi di gestione ed ottimizzare lo sfruttamento delle forze della incorporanda, di snellire i processi decisionali, di ridurre i costi di gestione e di amministrazione, di sviluppare economie di scala nella core activity della società incorporante.

La nuova struttura societaria consentirà di ridurre parte dei

costi fissi ed ampliare gli spazi di diretta proprietà che potranno portare a livello patrimoniale ad un incremento di valore consistente della società incorporante.

Si considera, inoltre, che:

-- entrambe le società svolgono attività agrituristica e sono iscritte all'Elenco degli Operatori Agrituristici della Provincia di Reggio Emilia;

-- il "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA":

- in data 7 ottobre 2016, ha presentato domanda di aiuto di cui al Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 6 - Tipo operazione 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche", Domanda Agrea n. 5010203 - Prot. 5396; - con determinazione dirigenziale n. 8145 del 25 maggio 2017 è stata approvata la concessione del sostegno relativamente all'Operazione in oggetto;

- in data 26 novembre 2018, ha presentato domanda di pagamento a saldo n. 5106961, acquisita agli atti con Prot. n. AGOPR/2018/0031205;

- in data 16 ottobre 2020 il suddetto pagamento è stato effettivamente liquidato.

-- il "CASTELLO di VIANO Società Agricola":

- in data 7 ottobre 2016, ha presentato domanda di aiuto di cui al Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 6 - Tipo operazione 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche", Domanda Agrea n. 5010202 - Prot. 5398, approvata con

determinazione dirigenziale n. 8143 in data 25 maggio 2017;

- in data 26 novembre 2018, ha presentato domanda di pagamento a saldo n. 5106960, acquisita agli atti con Prot. n. AGOPR/2018/0031828 e in data 16 ottobre 2020 il pagamento è stato effettivamente liquidato.

Mediante l'operazione prospettata, il patrimonio dell'incorporanda "Il Posto delle More Società Agricola" verrebbe a sommarsi al patrimonio dell'incorporante "Castello di Viano Società Agricola";

La società incorporante "CASTELLO di VIANO Società Agricola" per effetto della fusione e del subentro nei rapporti giuridici in capo alla società incorporata, si impegna, altresì, ad assumere tutti gli obblighi e vincoli derivanti dal PSR 2014/2020 - Misura 6 - Tipo operazione 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche" sopracitato, con la specificazione che gli investimenti realizzati dalla società incorporata "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA", mantengano i medesimi vincoli di destinazione e uso per tutto il periodo residuo di impegno.

L'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 15 del 15 novembre 2021 dispone che "la cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnano ad osservare gli obblighi

in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazioni non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l'aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all'articolo 9.".

I contributi liquidati alle due società sul Tipo di Operazione 6.4.01 non determinano alcun superamento dei livelli di contribuzione *de minimis* anche laddove gli investimenti fossero stati percepiti da un unico soggetto beneficiario (saldo di Euro 80.904,25 (ottantamilanovecentoquattro virgola venticinque) alla società "CASTELLO di VIANO Società Agricola" e saldo di Euro 83.728,37 (ottantatremilasettecentoventotto virgola trentasette) alla società "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA").

L'operazione di fusione per incorporazione in oggetto, esercitabile ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 15/2021, non va ad inficiare il mantenimento dei contributi acquisiti sul PSR 2014/2020 - Misura 6 - Tipo operazione 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche", Domanda Agrea n. 5010203 - Prot. 5396 del 07/10/2016 e non modificherà in alcun modo i vincoli di destinazione e uso delle opere finanziate in quanto, come già precisato, la società incorporante esercita e svolge la medesima attività della società incorporata, tale da

garantire un'effettiva e sostanziale continuità gestionale, di azioni, di diritti e di obbligazioni del soggetto finanziato all'esito della fusione in progetto.

La Regione Emilia Romagna con determina del dirigente dottor Vincenzo Di Salvo n. 18860 del giorno 8 settembre 2023 ha autorizzato il passaggio dei beni acquistati e delle opere realizzate dalla società "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA" mediante il contributo a valere sul PSR 2014-2020 - Operazione 6.4.01, "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche" - Bando Regionale 2016, in conseguenza della fusione per incorporazione nella società "CASTELLO DI VIANO Società Agricola".

Con efficacia coincidente con quella della fusione i vincoli di destinazione e d'uso di cui all'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 15/2021 sui beni e sulle opere di cui sopra graveranno sulla società incorporante "CASTELLO DI VIANO Società Agricola" per tutto il periodo residuo di durata ovvero sino al 15 ottobre 2025.

Tanto considerato, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione della società "IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA" nella società "CASTELLO di VIANO Società Agricola" da effettuarsi con le seguenti modalità tenuto conto delle premesse anzi esposte:

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) Società incorporante

"CASTELLO di VIANO Società Agricola" con sede in Viano (RE) alla Via Castello n. 9, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02244020356, R.E.A. n. 264345.

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle leggi speciali, svolta sui fondi di proprietà della società e/o dei soci, ovvero su fondi assunti in affitto dalla società e/o dai singoli soci, in diritto di disponibilità e/o godimento dai soci, in comodato, attraverso l'istituzione di contratti associativi consentiti dalle norme vigenti compresa la soccida semplice e la soccida parziaria, nonché contratti di coltivazione stagionali, in genere ed in particolare la coltivazione di vite per la produzione e trasformazione in vino, oltre alle attività connesse, quali ad esempio la manipolazione, la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati nella propria azienda. Potrà inoltre esercitare l'attività diretta alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero ricezione ed ospitalità come definito dalla legge. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari

ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi in ogni modo oggetto connesso o affine al proprio.

B) Società incorporanda

"IL POSTO DELLE MORE SOCIETA' AGRICOLA" con sede in Viano (RE) alla Via Castello n. 9, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02590770356, R.E.A. n. 295697.

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c. e delle leggi speciali, svolta sui fondi di proprietà della società e/o dei soci, ovvero su fondi assunti in affitto dalla società e/o dai singoli soci, in diritto di disponibilità e/o godimento dai soci, in comodato, attraverso l'istituzione di contratti associativi consentiti dalle norme vigenti compresa la soccida semplice e la soccida parziaria, nonché contratti di coltivazione stagionali, in genere ed in particolare l'attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura, oltre alle attività connesse, quali ad esempio l'agriturismo, l'animazione rurale ecc. Potrà inoltre esercitare l'attività diretta alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione

del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero ricezione ed ospitalità come definito dalla legge. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi in ogni modo oggetto connesso o affine al proprio.

2. PATTI SOCIALI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Contemporaneamente alla delibera di fusione, verranno modificati i patti sociali della società incorporante per adeguarli alle normative vigenti; tali patti, nella versione che risulterà dopo la fusione, si allegano sotto la lettera "A".

3. PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La fusione avverrà a valori di libro, sulla base dei rendiconti delle società partecipanti alla data del 30 Giugno 2023, approvati dai soci.

In dipendenza della fusione, la società incorporante subentrerà in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'art.2504-bis del c.c..

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di fusione faranno capo alla società incorporante.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA INCORPORATA

Come già esposto in premessa, non si darà luogo ad aumento del capitale sociale da parte della società incorporante, quindi, non vi saranno attribuzioni di quote in con-cambio, limitandosi la società incorporante ad annullare il valore delle quote della società incorporata corrispondente all'importo del capitale sociale di questa ultima.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia, in cui sono iscritte le società partecipanti alla fusione. Tuttavia, ai soli fini contabili e fiscali, gli effetti della fusione retroagiranno al primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento della efficacia della fusione data; da quella data le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante.

6. TRATTAMENTO RISERVATO A CATERGORIE DI SOCI

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Formano parte integrante del presente progetto di fusione

l'allegato A) nuovi patti sociali della società incorporante.